

LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1983, N. 16

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
in materia di ordinamento dei comuni^{1 2 3}**

Art. 1 (Riunione di Comuni contermini)

*(omissis)*⁴

Art. 2 (Indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori)

*(omissis)*⁵

Art. 3 (Rimborso spese legali agli amministratori dei Comuni e loro Consorzi)

*(omissis)*⁶

¹ In B.U. 30 novembre 1983, n. 62 - Numero straordinario.

² Confluita nel D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L. Si veda il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

⁴ Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁵ Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.

⁶ Sostituisce l'art. 7 della l.r. 30 agosto 1979, n. 4.

Art. 4 (Attribuzioni del Consiglio comunale)
*(omissis)*⁷

Art. 5 (Attribuzione della Giunta comunale)
*(omissis)*⁸

Art. 6 (Convocazione ed ordine del giorno)
*(omissis)*⁹

Art. 7 (Astensione dalle deliberazioni)
*(omissis)*¹⁰

Art. 8 (Della votazione)
*(omissis)*¹¹

Art. 9 (Deliberazioni comportanti spese)
*(omissis)*¹²

⁷ Sostituisce i numeri 1, 4 e 5 del comma 2 dell'art. 20 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29.

⁸ Sostituisce il punto 2) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁹ Sostituisce il comma 3 dell'art. 30 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁰ Sostituisce il comma 4 dell'art. 33 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹¹ Inserisce nuovi commi dopo il comma 2 dell'art. 36 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 (Pubblicazione delle deliberazioni)

*(omissis)*¹³

Art. 11

*(omissis)*¹⁴

Art. 12 (Controllo di merito)

*(omissis)*¹⁵

Art. 13 (Richiesta di elementi di giudizio)

*(omissis)*¹⁶

Art. 14 (Garanzia dei mutui)

*(omissis)*¹⁷

¹² Modifica il comma 3 dell'art. 38 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹³ Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 40 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁴ Sostituisce l'art. 44-*bis* della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁵ Sostituisce l'art. 45 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁶ Sostituisce l'art. 46 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁷ Sostituisce il comma 1 dell'art. 63 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 (Asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata)
*(omissis)*¹⁸

Art. 16 (Compilazione nuovo Testo unico)

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di Testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 577 del 24 aprile 1980 e nelle leggi regionali 20 agosto 1981, n. 7 e 28 agosto 1983, n. 10.

Art. 17 (Entrata in vigore)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹⁸ Sostituisce il punto 5) del comma 2 dell'art. 57 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.